

N. R.G. 2167/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ANCONA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbanò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2167/2015 promossa da:

COMUNE DI ANCONA (C.F. 00351040423), con il patrocinio dell'avv. DE FEO
MONICA, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Piazza XXIV Maggio 1

ATTORE/I

contro

RICCARDO RACCOSTA (C.F. RCCRCR57A13G921I), con il patrocinio dell'avv.
ARGENTATI FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 99 60121
ANCONA

CONVENUTO/I

Uditi i difensori delle parti che all'udienza odierna del 5 luglio 2016 hanno concordemente
concluso per la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo
opposto

MOTIVAZIONE

Le parti hanno dato atto nel corso dell'odierna udienza di avere aderito alla proposta
conciliativa del giudice, avendo il Sindaco del Comune di Ancona autorizzato a conciliare
la causa con il riconoscimento al ricorrente della somma di euro 9.000,00 e compensazione
delle spese, proposta accettata anche da parte del dipendente.

Non rimane, dunque, che prendere atto della cessazione della materia del contendere, non
residuando più alcun interesse in capo alle parti alla naturale conclusione del giudizio.

Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.

La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.

La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniquale volta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.

E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).

Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83 n. 24069).

Anche alla luce della parziale reciproca soccombenza, sussistono gravi e giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 713/15:

- a) Dichiarare la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- b) Compensa le spese di lite tra le parti.

Ancona, 5 luglio 2016

Il Giudice
dott. Arianna Sbanò
(atto sottoscritto digitalmente)